



# Unione delle Camere Penali Italiane

---

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

### Nota a sentenza 35809/2025 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione

#### La vicenda processuale.

La sentenza in commento ha deciso un ricorso proposto contro un decreto della Corte di Appello di Bari che, a sua volta, aveva confermato la confisca di un terreno, con annesso immobile, di proprietà dei genitori del proposto e ritenuto fittiziamente intestato agli stessi, in quanto “privi di potenzialità economiche”.

Il ricorso, nel secondo motivo, ha denunciato la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, essendo stata rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle difese del proposto e dei terzi e, in particolare, quella di audizione dei collaboratori di giustizia (le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento del giudizio di pericolosità), di una testimone (assistente sociale dell'UEPE di Bari) addotta a contestare il requisito della fittizia intestazione. I terzi interessati, dal canto loro, avevano chiesto l'audizione di alcuni testimoni sulla disponibilità dell'immobile e sul denaro impiegato per i lavori di costruzione dello stesso, nonché l'acquisizione di dichiarazioni rese al difensore nelle indagini difensive ai sensi dell'art. 39-ter cpp.

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i ricorsi e annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari con obbligo di conformarsi ai principi delineati in motivazione, “in ordine alla valutazione del diritto alle prove in capo al proposto e ai terzi interessati”.

#### Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



### Commento:

La sentenza n. 35809/2025 della quinta sezione penale della Corte di cassazione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nella progressiva definizione dei confini di legittimità del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. La Corte coglie l'occasione per ricostruire in modo denso e articolato i principi che regolano il procedimento di prevenzione, insistendo in particolare sulla necessità che esso si mantenga pienamente coerente con i parametri costituzionali e con gli standard convenzionali elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'impressione complessiva è quella di una pronuncia che non si limita a correggere singole distorsioni applicative, ma che intende riaffermare un modello di prevenzione fondato su un equilibrio rigoroso tra obiettivi di effettività e garanzie del contraddittorio.

Elemento centrale del ragionamento della Corte è la riaffermazione - espressa con una nettezza non sempre riscontrabile nella prassi giurisprudenziale - che la disciplina dell'art. 666 c.p.p., secondo cui il procedimento di prevenzione è sottratto a "particolari formalità", non può essere letta come un lasciapassare per attenuare le garanzie difensive. L'informalità procedurale è concepita come maggiore agilità nella struttura processuale, non come riduzione delle garanzie sostanziali.

Essa, dunque, non giustifica compressioni del diritto alla prova, né può legittimare un contraddittorio puramente cartolare, privo di effettività.

La Corte chiarisce che il carattere non penale della prevenzione, frequentemente invocato per giustificare una sorta di "zona grigia" in cui i diritti di difesa sarebbero attenuati, non sottrae affatto il procedimento all'applicazione dell'art. 6 CEDU, nel suo versante civile, né consente di derogare ai principi sanciti dall'art.



111 Cost. L'incidenza patrimoniale delle misure di prevenzione – spesso devastante e non di rado equivalente a una vera e propria ablazione integrale del patrimonio – impone la necessità di un apparato di garanzie non inferiore a quello delle confische penali.

In questa prospettiva, il diritto alla prova del proposto e del terzo intestatario assume un ruolo decisivo. La sentenza sottolinea che le richieste istruttorie possono certamente essere respinte, ma solo a fronte di una motivazione specifica, capace di illustrare la reale irrilevanza, superfluità o inidoneità del mezzo di prova richiesto. Un diniego meramente assertivo svuoterebbe di sostanza il diritto di difesa, trasformando l'istruttoria in un percorso unilaterale e impermeabile al contributo della parte privata. È su questo terreno che la pronuncia assume particolare significato: essa censura la decisione del giudice di merito che aveva negato l'audizione dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni costituiscono il principale fondamento dell'accusa di fittizia intestazione. La Corte evidenzia che l'uso di dichiarazioni raccolte in assenza del contraddittorio è possibile, ma solo se la difesa abbia ottenuto un margine effettivo per verificare, contestare e interrogare la fonte dichiarativa, secondo il modello interpretativo consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo. Laddove tale confronto venga precluso, la prova dichiarativa diventa incontestabile, e dunque incompatibile con gli standard convenzionali: si traduce in una prova unilaterale, sottratta al filtro critico della difesa e idonea a minare l'equità complessiva del procedimento.

Particolarmente rilevante è, inoltre, la valorizzazione della posizione del terzo intestatario dei beni.



La Corte ribadisce che, pur non potendo costui mettere in discussione la pericolosità sociale del proposto - elemento che riguarda esclusivamente quest'ultimo - ha invece pieno diritto di dimostrare la genuina titolarità del proprio patrimonio e la non riferibilità dei beni al proposto stesso. L'obbligo di allegazione che grava sul terzo, infatti, non può trasformarsi in un meccanismo di responsabilità oggettiva o in una presunzione di fittizietà dell'intestazione non suscettibile di contestazione. Se al terzo non viene riconosciuta la possibilità concreta di difendersi, producendo prove e chiedendo l'esame delle fonti dichiarative decisive, il sistema perde la propria razionalità interna: l'intestazione fittizia diventerebbe un presupposto di fatto incontestabile, in aperta contraddizione con il principio di proporzionalità e con il diritto al rispetto dei beni sancito dall'art. 1 Protocollo 1 CEDU.

La Corte colloca questo ragionamento in una cornice più ampia, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (tra cui Reznik, Grande Oriente d'Italia, Unsped Paket Servisi, Fiercolect Impex e altre decisioni significative) che ha riconosciuto la compatibilità delle misure di prevenzione - e più in generale delle confische non fondate su condanna penale - solo se inserite in un procedimento dotato di adeguate garanzie di equità. L'equità, precisa la Cassazione, non può essere un attributo formale: deve risultare effettivamente percepibile nel concreto svolgersi del processo, consentendo alla difesa un confronto reale su ogni snodo istruttorio. Ciò implica che l'accertamento della pericolosità e della riferibilità dei beni non possa fondarsi su presunzioni automatiche o su una lettura non dialettica del materiale investigativo; richiede invece un giudizio individualizzato, in cui ogni elemento viene sottoposto a verifica critica e in cui la decisione del giudice emerge come risultato di un percorso realmente partecipato.



È in questa luce che la sentenza assume un valore che va oltre il caso deciso. La Corte delinea un modello di prevenzione patrimoniale che sopravvive alla CEDU non malgrado le garanzie, ma grazie ad esse. I diritti alla prova, al contraddittorio e alla verifica delle fonti non costituiscono ostacoli all'efficienza delle misure di contrasto alla criminalità organizzata; rappresentano invece il "prezzo di legittimazione" che rende compatibile la prevenzione con un ordinamento democratico fondato sul rispetto dei diritti fondamentali. Senza questo contrappeso, il rischio sarebbe quello di una confisca svincolata dalle garanzie del giusto processo, dunque esposta a censure europee e destinata, nel medio periodo, a incrinare la tenuta complessiva del sistema.

Da ciò discende l'affermazione più netta della sentenza: l'informalità procedurale non può essere trasformata in un alibi per ridurre il perimetro dei diritti di difesa. Essa è uno strumento di flessibilità, non una scorciatoia per evitare il contraddittorio. Il diniego dell'audizione dei collaboratori di giustizia - fonte decisiva nel ragionamento accusatorio - è dunque considerato illegittimo proprio perché sottrae alla difesa la possibilità di verificare la credibilità delle dichiarazioni poste a fondamento dell'ablazione patrimoniale. Una decisione che si fondi su dichiarazioni di tale natura, senza consentire alla difesa un confronto diretto o mediato, non può essere ritenuta conforme agli standard del giusto processo.

In conclusione, la sentenza 35809/2025 si colloca come un tassello significativo nel percorso di consolidamento della compatibilità delle misure di prevenzione con i parametri costituzionali e convenzionali. In un contesto in cui le ablazioni patrimoniali rappresentano uno degli strumenti più incisivi e più utilizzati nel contrasto alla criminalità organizzata, la Cassazione ricorda che la forza del



sistema non deriva dall'adozione di procedure semplificate o dalla riduzione delle garanzie, bensì dalla capacità del procedimento di resistere a un vaglio rigoroso di equità. Solo un contraddittorio autentico, effettivamente praticabile e strutturalmente garantito può dare stabilità al sistema delle misure di prevenzione e mantenerne intatta la legittimità interna ed europea. La sentenza, in questo senso, riafferma il patto fondamentale tra efficacia dell'azione di contrasto e tutela dei diritti: un equilibrio che non può essere alterato senza mettere a rischio la sostenibilità dell'intero impianto.

Roma, 5 dicembre 2025.

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione